



Unione europea
Fondo sociale europeo



AVVISO PUBBLICO

“ACCRESIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA – ANNUALITA’ 2021/2022”

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 - PROGRAMMA OPERATIVO NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”.

AVVISO 21AA

INDICE

Art. 1 - Definizioni.....	2
Art. 2 - Finalità generali.....	3
Art. 3 - Quadro normativo e contesto di riferimento.....	3
Art. 4 - Interventi finanziabili e modalità di attuazione.....	5
Art. 5 - Destinatari.....	7
Art. 6 - Soggetti beneficiari e altri soggetti attivi nella gestione dei progetti.....	7
Art. 7 - Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	8
Art. 8 - Modalità di finanziamento degli interventi.....	9
Art. 9 - Modalità di compilazione dei progetti.....	11
Art. 10 - Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento.....	11
Art. 11 - Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento.....	12
Art. 12 - Ammissibilità a valutazione.....	13
Art. 13 - Valutazione dei progetti e determinazione dell’importo ammissibile.....	13
Art. 14 - Approvazione delle graduatorie e avvio delle attività formative.....	145
Art. 15 - Adempimenti gestionali.....	15
Art. 16 - Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD).....	17
Art. 17 - Tenuta documentazione.....	158
Art. 18 - Revoca del contributo.....	18
Art. 19 - Diritti sui prodotti delle attività.....	18
Art. 20 - Informazione e pubblicità.....	18
Art. 21 - Tutela privacy.....	18
Art. 22 - Responsabile del procedimento.....	189
Art. 23 - Informazioni e assistenza tecnica.....	19
Art. 24 - Rinvio.....	19
Allegati	
Allegato n. 1 – Scheda azione OCC.10402.21AA.0 “Formazione continua aziendale”	
Allegato n. 2 – Scheda azione OCC.10402.21AA.1 “Formazione continua interaziendale”	

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

1. **Impresa:** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue modalità concrete di funzionamento. Il fattore determinante è l'attività economica e non la forma giuridica. Sono quindi ricomprese nella definizione anche i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone, le imprese a partecipazione pubblica e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica.
2. **PMI:** rientrano in questa definizione le micro, le piccole e le medie imprese, come previsto nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. **Micro impresa:** impresa con meno di 10 unità lavorative e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. **Piccola impresa:** impresa con meno di 50 unità lavorative e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
5. **Media impresa:** impresa con meno di 250 unità lavorative e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
6. **Destinatario diretto:** è il singolo individuo che prende parte al progetto in qualità di partecipante ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso.
7. **Organismo di formazione accreditato:** è un ente di formazione che a seguito dell'accREDITAMENTO da parte della Regione può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accREDITAMENTO è concesso a dimostrazione del possesso di una serie di requisiti di qualità.
8. **Beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 10 del Reg (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è un *“organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio, o di entrambi, l'avvio e l'attuazione, delle operazioni; e, nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto [...]”*¹. Nell'ambito del presente Avviso, sono individuati quali beneficiari delle iniziative finanziate:
 - la/le impresa/e a cui sono rivolte le attività formative, sia nel caso in cui i corsi siano realizzati direttamente dall'impresa che nel caso in cui l'impresa invii esclusivamente i propri dipendenti;
 - gli organismi di formazione accreditati che realizzano le iniziative formative per conto delle imprese.

¹ Modifica approvata ai sensi dell'art. 272, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1046/2018

9. **Soggetto proponente:** il soggetto proponente è il soggetto che propone il progetto presentando la richiesta di finanziamento ed è anche il soggetto che, in caso di approvazione, realizzerà l'intervento. Il soggetto proponente sarà pertanto il titolare del finanziamento e interlocutore dell'Amministrazione regionale. In considerazione di quanto sopra, il soggetto proponente è sempre soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui al punto 8.

Art. 2 - Finalità generali

Il presente Avviso s'inserisce, quale strumento attuativo, nel quadro delle politiche di formazione continua, con l'obiettivo di promuovere e agevolare la realizzazione di interventi formativi nelle imprese con particolare attenzione alle PMI.

In coerenza con gli orientamenti comunitari e regionali espressi nei documenti di programmazione sotto citati, l'obiettivo specifico del presente Avviso è sinteticamente il seguente:

- Accrescimento delle competenze della forza lavoro.

Sono ammissibili a finanziamento pubblico interventi di formazione volti a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori garantendo agli stessi l'accesso a interventi di rafforzamento delle competenze e/o di riqualificazione professionale finalizzati ad adeguarne le capacità sulla base delle esigenze dell'impresa e del mercato.

Ogni proposta progettuale deve prevedere interventi funzionali all'acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori coinvolti. Il progetto può riguardare l'internazionalizzazione e/o l'innovazione d'impresa sia dal punto di vista tecnologico sia di quello organizzativo. Può porsi l'obiettivo di aumentare o mantenere la competitività aziendale e la qualità della produzione (o del modo di produrre), di salvaguardare le prospettive occupazionali, di contrastare rischi di declino o di marginalizzazione dell'azienda, del comparto, di un'area territoriale o di obsolescenza delle competenze. Il progetto, a sua volta, deve discendere da un'analisi di situazione attuale, riferita sia all'impresa, che al contesto nel quale la stessa opera e con il quale interagisce.

I finanziamenti previsti dal presente Avviso, messi a disposizione delle imprese per le iniziative di formazione continua, rappresenteranno un'opportunità di sviluppo e rafforzamento per i lavoratori delle proprie competenze professionali, incrementando quindi le possibilità del mantenimento del posto di lavoro e favorendo le possibilità di mobilità orizzontale e le progressioni verticali all'interno delle imprese e del mercato del lavoro.

Art. 3 - Quadro normativo e contesto di riferimento

Nell'ambito del "PO FSE VALLE D'AOSTA 2014-2020 *"INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"* cofinanziato dal Fondo sociale Europeo (Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014), la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato:

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

- sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 3. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 4. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 5. il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 6. il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;
 7. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 8. il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 9. il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

10. il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
11. il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
12. il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
13. l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 29 ottobre 2014;
14. il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
15. il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
16. il “PO FSE VALLE D’AOSTA 2014-2020 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, così come modificato con successiva Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021;
17. il documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*” approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo “*Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)*” nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.;
18. la deliberazione della Giunta regionale n. 650 in data 24 luglio 2020, con la quale sono stati approvati la “Descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione del PO FSE 2014/20” e il “Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziari dal Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)””;
19. le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo n. 5543 in data 26 settembre 2019;
20. il documento recante “*Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli interventi di formazione continua realizzati a valere sul POR FSE*” approvato dall’Autorità di Gestione del PO stesso con Provvedimento dirigenziale n. 1602 in data 30 marzo 2021.

Art. 4 - Interventi finanziabili e modalità di attuazione

1. In coerenza con quanto stabilito dalla Priorità di investimento 10.iii “*Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non*

formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite”– Azione esemplificativa 10.4.2 “Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di micro-impresa, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori” del PO FSE 2014/20 sono finanziabili a valere sul presente Avviso **progetti e azioni di formazione strutturata finalizzata all’aggiornamento, al consolidamento ed allo sviluppo di competenze professionali degli occupati nei sistemi produttivi territoriali e nelle imprese.**

2. Il presente Avviso articola le azioni formative finanziabili come segue:

- 1) interventi in ambito aziendale: elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ai quali parteciperanno il/i titolare/i e/o il personale della medesima impresa così come definiti nella scheda azione OCC.10402.21AA.0 vedi allegato n. 1 al presente Avviso di cui costituisce parte integrante);
- 2) interventi in ambito interaziendale: elaborati sulla base delle esigenze formative delle imprese coinvolte cui parteciperanno il/i titolare/i e/o il personale delle medesime imprese. Tali interventi prevedono percorsi formativi con contenuti omogenei tali da consentire la partecipazione di lavoratori provenienti da più imprese anche di diverso settore così come definiti nella scheda azione OCC.10402.21AA.1 (vedi allegato n. 2 al presente Avviso di cui costituisce parte integrante);

3. Le attività formative finanziabili possono comprendere:

- attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza
- attività teoriche svolte in FAD (vedi art. 16 “Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD)”) nella percentuale massima del 30% delle ore totali di teoria previste a progetto
- attività pratiche effettuate al di fuori della produzione.

4. Le azioni finanziate tramite il presente Avviso fanno riferimento alla specifica normativa euro-unitaria concernente la disciplina degli aiuti di Stato nel rispetto dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed in particolare:

1. agli interventi in ambito aziendale viene applicato il regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014;
2. agli interventi attivati in ambito interaziendale invece verrà applicato per ciascuna impresa il Regolamento “de minimis” pertinente per settore di riferimento (Regolamento (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014 e 360/2012).

5. Per i finanziamenti a valere sul presente Avviso è fatto divieto di cumulo con altri aiuti concessi per le medesime azioni.

6. Il presente Avviso e le schede azione allegate definiscono, per ciascuna tipologia di intervento, i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i vincoli, le priorità e le modalità di finanziamento e di gestione dei contributi assegnati con riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 5 - Destinatari

Ciascuna scheda azione approvata unitamente al presente Avviso definisce le tipologie di soggetti ammessi alla partecipazione delle iniziative formative.

Trattandosi di formazione rivolta a lavoratori occupati non è previsto alcun vincolo nelle modalità di selezione dei partecipanti che devono essere però individuati, dall'impresa o dalle imprese, in coerenza con il progetto presentato. L'individuazione dei lavoratori coinvolti non è richiesta in modo nominale ma nelle proposte progettuali devono essere ben individuate le caratteristiche, i ruoli e le qualifiche dei partecipanti alle attività formative.

Sono altresì ammessi gli occupati e i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

Sono **esclusi** dal presente avviso:

- i lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche (sia di Enti e Amministrazioni Centrali dello Stato, sia di Amministrazioni e Enti locali) di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del Capo IV, art. 30 del Dlgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del Dlgs. 81/2015) per la sola formazione di base e trasversale prevista nei corsi dell'offerta formativa pubblica regionale per questa tipologia contrattuale;
- i lavoratori inseriti in azienda con un tirocinio ai sensi della Legge 99/2013;
- gli agenti di commercio plurimandatari che lavorano a provvigione.

Art. 6 – Soggetti beneficiari e altri soggetti attivi nella gestione dei progetti

1. Nel caso di **progetti aziendali** gli stessi potranno essere presentati da:

- Imprese che risultano avere almeno una sede operativa sul territorio regionale o che dichiarano di insediarsi sul territorio entro la data di avvio delle attività formative di cui si richiede il finanziamento per il/i titolare/i e/o dipendenti che prestano servizio presso tale sede;
- ATI/ATS già costituite per altre finalità, per il cui raggiungimento risulta fondamentale la realizzazione delle attività formative di cui si richiede il contributo;
- Organismi di formazione accreditati in Valle d'Aosta nella macro tipologia "Formazione continua e permanente" che presentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti ad un'impresa.

Non sono considerati soggetti ammissibili:

- le imprese in difficoltà, così come previsto all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le aziende sanitarie pubbliche.

2. Nel caso di **progetti interaziendali** gli stessi potranno essere presentati da:

- Organismi di formazione accreditati in Valle d'Aosta nella macro tipologia "Formazione continua e permanente" che presentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti a più imprese.
- Consorzi di imprese per la formazione del proprio personale e di quello dei propri consorziati;
- Società capogruppo per la formazione del proprio personale e di quello delle società del gruppo.

3. I soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 e tutte le imprese aderenti al singolo progetto figurano come beneficiari del contributo, così come specificato all'art. 1 definizione n. 8 e pertanto devono dimostrare di avere almeno una sede operativa sul territorio regionale o dichiarare di insediarsi sul territorio entro la data di avvio delle attività formative di cui si richiede il finanziamento.

4. Nel caso in cui un progetto, **aziendale o interaziendale**, sia presentato da un Organismo di Formazione, l'impresa o le imprese a favore delle quali viene erogata la formazione sono considerati beneficiari. L'amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti instaurati tra l'Organismo di formazione e la/le impresa/e ed inerenti agli obblighi previsti per la gestione e consuntivazione dei contributi di cui trattasi.

5. Gli interventi formativi per la formazione di "figure regolamentate", escluse le mere attività di aggiornamento, dovranno essere gestite obbligatoriamente da un Organismo di formazione accreditato anche se organizzati da una singola impresa e pertanto a carattere aziendale.

6. Il soggetto proponente può delegare ad altri soggetti l'erogazione dell'attività cofinanziata, rispettando quanto previsto dagli articoli 51, 52 e 53 delle Direttive regionali. In tal caso dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi caratterizzanti la delega in sede di presentazione del progetto; solo in casi eccezionali o per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario la delega potrà essere variata o autorizzata ex-novo in fase di attuazione. Potranno essere richieste, in fase di istruttoria, delle integrazioni riguardo alla delega in modo da poterla approvare unitamente alla proposta progettuale.

7. Un organismo di formazione accreditato non può risultare soggetto delegato nell'ambito di un progetto formativo proposto e attuato direttamente da un'impresa, ATI/ATS, Consorzio o società capogruppo.

Art. 7 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Per la quota di finanziamento a valere sul PO "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FSE 2014/20" le risorse finanziarie destinate nel presente Avviso ammontano complessivamente a euro 1.500.000,00 (suddivise in euro 500.000,00 nell'esercizio 2021, euro 800.000,00 nell'esercizio 2022 e euro 200.000,00 nell'esercizio 2023).

2. Al massimo il 10% delle risorse finanziarie di cui al precedente comma potranno essere utilizzate per il finanziamento di azioni a favore di imprese a partecipazione pubblica.

Ciascuna impresa a partecipazione pubblica potrà usufruire, nell'ambito del limite di cui sopra e dell'Avviso in argomento, di un contributo pari al massimo a euro 60.000,00 sia per iniziative aziendali che per iniziative interaziendali.

Gli importi indicati vengono calcolati quali sommatoria del valore dei progetti approvati a favore della singola impresa (progetti aziendali) e della quota assegnata a ciascuna impresa nell'ambito di progetti interaziendali, prendendo a riferimento l'importo identificato quale aiuto "de minimis" concesso.

Detti importi vengono eventualmente rettificati a seguito della definizione dell'importo effettivamente ammesso ed erogato.

3. Le risorse stanziare per il finanziamento dei progetti approvati a valere sul presente Avviso saranno assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento delle stesse.

4. Al fine di garantire massima opportunità di accesso ai finanziamenti per la formazione alle imprese che ne facciano richiesta, l'Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto, di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera durata dello stesso.

5. Gli importi previsti come risorse finanziarie assegnate a ciascuna scheda azione allegata al presente Avviso sono da intendersi quali importi di riferimento per le linee di intervento specifiche definite in ciascuna scheda ma non costituiscono, ai fini della programmazione delle risorse e dell'assegnazione dei finanziamenti, un vincolo.

6. Le risorse finanziarie indicate nelle schede azione sono da intendersi al lordo dell'IVA se dovuta.

Art. 8 - Modalità di finanziamento degli interventi

1. Alle azioni finanziate a valere sul presente Avviso si applicano le tabelle standard di costi unitari (UCS) di cui alla "Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli interventi di formazione continua realizzati a valere sul POR FSE" approvata dall'Autorità di Gestione del PO stesso con Provvedimento dirigenziale n. 1602 in data 30 marzo 2021.

Vengono applicate diverse UCS ora/corso a seconda della numerosità del gruppo classe ed in particolare:

da 2 a 6 allievi	136,00 €/h
Da 7 a 25 allievi	184,00 €/h

2. Il calcolo della sovvenzione viene effettuato a preventivo moltiplicando le UCS sopra indicate per il monte ore previsto dal singolo corso di cui si richiede il finanziamento. I relativi importi dovranno essere inseriti nelle voci B.2.20 o B.2.21 del piano finanziario del formulario, a seconda della numerosità della classe prevista.

3. Oltre al rimborso a costo standard dell'attività realizzata (inserito nelle voci B.2.20 e/o B.2.21 del piano finanziario) sono considerati ammissibili, per i progetti il cui contributo pubblico approvato è pari o superiore ai 50.000,00 euro, i seguenti costi:

- i costi relativi alle attività di sostegno all'utenza svantaggiata, da inserire nella voce B.2.12 del piano finanziario. Tali costi saranno riconosciuti tramite esposizione del costo reale sostenuto. Il costo orario massimo per tali docenti (interni o esterni) potrà, al massimo, essere pari a quanto previsto per i docenti di fascia C;
- i costi relativi agli esami di qualifica, da inserire nella voce B.2.6. Tali costi saranno calcolati nei limiti e secondo le modalità vigenti.

4. i **progetti interaziendali**, sono considerati aiuti in "De Minimis", vengono, pertanto, finanziati al 100% del costo totale e non richiedono alcun cofinanziamento privato da parte delle imprese partecipanti.

5. I **progetti aziendali**, finanziati in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'art. 31 del regolamento stesso, vengono finanziati per una percentuale pari al 50% dei costi ammissibili. Tale percentuale potrà però incrementarsi fino ad un massimo del 70% nel caso di:

- a) gruppo classe interamente composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, incremento del 10%;
- b) aiuto concesso ad una media impresa, incremento del 10%;
- c) aiuto concesso ad una micro o piccola impresa, incremento del 20%.

Il valore complessivo di tali progetti dovrà comprendere, sia a preventivo che a consuntivo, il costo del lavoro, sostenuto dall'impresa per la retribuzione del personale partecipante alla formazione, e/o del mancato reddito, in caso di partecipazione alla formazione del/i titolare/i dell'impresa stessa, da inserire nella voce B.5.3 del piano finanziario. Tali costi saranno presi in considerazione esclusivamente per l'attestazione del cofinanziamento privato obbligatorio e non per il calcolo dei massimali previsti per il singolo progetto.

L'esposizione a preventivo delle spese del personale in formazione dovrà avvenire mediante l'indicazione della percentuale minima prevista dall'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come sopra specificato, mentre in sede di monitoraggio bimestrale e a consuntivo dovrà avvenire secondo la seguente formula:

$$\text{COSTO ORARIO PARTECIPANTE} \times \text{NUMERO ORE FREQUENTATE}$$

Il costo orario dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore il più recente e documentabile costo annuo lordo, così come definito dall'art. 12 comma 4 delle Direttive regionali.

Per quanto riguarda i liberi professionisti verrà considerato come costo orario quello commisurato alla retribuzione lorda della prima qualifica dirigenziale prevista dal CCNL applicabile alla categoria merceologica di appartenenza.

Saranno messi a disposizione del beneficiario mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente Avviso, i modelli per la dichiarazione del costo del lavoro e/o mancato reddito da caricare nel sistema informativo SISPREG2014 in sede di monitoraggio bimestrale e da allegare alla rendicontazione finale.

In sede di rendicontazione delle spese qualora la quota minima di cofinanziamento privato dovuta dall'impresa, stabilita ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non sia garantita, si procede ad una riparametrazione del contributo pubblico spettante, riconosciuto tramite UCS, fino al raggiungimento delle percentuali minime previste dal regolamento stesso.

Gli eventuali allievi eccedenti quelli previsti a progetto saranno considerati “uditori” pertanto non conteggiati nel “costo del lavoro” che rappresenta la quota di cofinanziamento dovuto dall’impresa. Il finanziamento pubblico approvato non potrà subire variazioni in aumento anche se, a causa dell’aggiunta di nuovi partecipanti, ci fosse il passaggio dalla fascia di UCS inferiore a quella superiore.

Art. 9 - Modalità di compilazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, previa procedura di Accounting al sistema accedendo al seguente link:
<https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg>
2. Il formulario, deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento

1. A seguito dell’inoltro del progetto, il soggetto proponente invierà, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento" in bollo.
2. La “Richiesta di finanziamento”:
 - deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente (in caso di ATI/ATS dal legale rappresentante del soggetto capofila);
 - deve pervenire entro le ore 12 del giorno di ogni sessione/finestra prevista dal successivo art. 11 comma 2.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che dovrà essere annullata dal soggetto proponente e dallo stesso conservata. In caso di esenzione dovrà essere allegata una dichiarazione contenente il relativo riferimento normativo che prevede l’esenzione.
4. Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
per i **progetti aziendali**, l’impresa a favore della quale viene organizzata la formazione o l’organismo di formazione incaricato dovrà allegare:
 - dichiarazione cumulativa resa dal legale rappresentante dell’impresa destinataria dell’attività formativa (attestante, tra le altre, l’ottemperanza alle norme disciplinate dalla legge n. 68/99 e la regolarità contributiva) (allegato n. 3);
 - dichiarazione attestante le date presunte di avvio e termine di ciascun corso previsto nel progetto resa dal soggetto proponente. Tale dichiarazione verrà utilizzata, insieme ai dati presenti sul formulario di presentazione, per la verifica dell’effetto incentivante di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (allegato n. 5);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del Dlgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo sia per l'azienda a favore della quale viene organizzata la formazione sia per l'eventuale organismo di formazione incaricato (allegato n. 7);

per i **progetti interaziendali**, che vengono considerati aiuti "de minimis", dovranno essere allegate:

- dichiarazione attestante le date presunte di avvio e termine di ciascun corso previsto nel progetto resa dal soggetto proponente (allegato n. 5);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del Dlgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo del soggetto proponente (allegato n. 7);

e, inoltre, per ciascuna delle imprese aderenti al progetto, dovrà essere allegata:

- Dichiarazione cumulativa resa dal legale rappresentante dell'impresa (allegato n. 4).

5. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi precedenti potranno essere sottoscritte o digitalmente oppure mediante firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità valido.

Art. 11 - Termini per la presentazione dei progetti e termini per il procedimento

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli artt. 9 e 10, potrà avvenire dal giorno successivo di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta fino alle ore 12,00 del **3 novembre 2022**.

2. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli artt. 9 e 10, potrà avvenire nelle seguenti sessioni/finestre:

- 1) dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta alle ore 12,00 del 10 giugno 2021
- 2) dal 11 giugno 2021 fino alle ore 12,00 dell'8 luglio 2021
- 3) dal 9 luglio 2021 fino alle ore 12,00 del 9 settembre 2021
- 4) dal 10 settembre 2021 fino alle ore 12,00 del 4 novembre 2021
- 5) dal 5 novembre 2021 fino alle ore 12,00 del 20 gennaio 2022
- 6) dal 21 gennaio 2022 fino alle ore 12,00 del 24 marzo 2022
- 7) dal 25 marzo 2022 fino alle ore 12,00 del 19 maggio 2022
- 8) dal 20 maggio 2022 fino alle ore 12,00 del 14 luglio 2022
- 9) dal 15 luglio 2022 fino alle ore 12,00 dell'8 settembre 2022
- 10) dal 9 settembre 2022 fino alle ore 12,00 del 3 novembre 2022

L'Amministrazione procede all'approvazione degli esiti della valutazione di ciascuna sessione/finestra e alla conclusione del procedimento amministrativo nel termine di 90 giorni dalla scadenza della stessa.

3. I progetti a valere sul presente Avviso dovranno essere **conclusi e rendicontati improrogabilmente** entro il **30 giugno 2023**.

Art. 12 - Ammissibilità a valutazione

1. La procedura di valutazione delle proposte formative presentate comprende due fasi di analisi: una di ammissibilità formale e una di valutazione tecnica (come specificato al successivo art. 13).

In deroga a quanto disposto al punto 8.4.1.3 del “Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal PO FSE 2014/20”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 24 luglio 2020, la valutazione formale non viene svolta dal Nucleo di valutazione ma dall’ufficio per la formazione continua (SRRAI) mentre la valutazione tecnica è effettuata da un Nucleo di valutazione appositamente nominato dal competente Dirigente tramite lettera. Il Nucleo di valutazione prende atto della valutazione formale effettuata dagli operatori dell’ufficio per la formazione continua. All’attività di valutazione tecnica possono contribuire, per le materie di competenza, funzionari designati dall’Amministrazione regionale.

2. I progetti sono ritenuti ammissibili solo se:

- pervenuti entro le ore 12,00 del giorno fissato per ogni sessione/finestra indicata nell’articolo 11 comma 2 del presente Avviso;
- presentati da soggetto ammissibile, come specificato all’art. 6 e nelle schede azione;
- compilati sull’apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste;
- corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prevista all’art. 10;
- non avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.

3. È facoltà dell’ufficio richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Art. 13 - Valutazione dei progetti e determinazione dell’importo ammissibile

1. I progetti presentati e giudicati ammissibili saranno sottoposti a due step successivi di valutazione ed in particolare:

- valutazione di conformità ai vincoli definiti nel presente Avviso e nelle relative “schede azione”. I progetti che non risponderanno ai vincoli saranno esclusi dalla valutazione tecnica;
- valutazione tecnica finalizzata alla formazione della graduatoria finale di sessione.

2. La valutazione tecnica delle operazioni, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 nella seduta del 15 ottobre 2020, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- Coerenza esterna, articolata in:

a) qualità dell’analisi del bisogno e del contesto (fino a 25 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura politiche della formazione

Avviso “ACCRESCIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA – ANNUALITA’ 2021/2022” - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 - PROGRAMMA OPERATIVO NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”.”

- definizione del target di intervento
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto
 - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi
- b) giudizio di coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)
- coerenza con il quadro programmatico e normativo
 - valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione
- Coerenza interna, articolata in:
- c) qualità progettuale (fino a 35 punti)
- chiarezza e articolazione degli obiettivi
 - chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica
 - congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione
 - ruoli e funzioni previsti
 - disegno progettuale complessivo
- d) significatività della proposta (fino a 15 punti) (vedi schede azione)
- impatti sull'ambiente
 - parità tra uomini e donne
 - pari opportunità e non discriminazione
- e) economicità (fino a 5 punti)
- congruenza di bilancio della proposta progettuale in relazione ai limiti massimi di spesa indicati
 - elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi
- f) premialità (fino a 10 punti) (vedi schede azione).

3. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

4. I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.

5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di rideterminazione del costo, il beneficiario è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite non valicabile.

Art. 14 - Approvazione delle graduatorie e avvio delle attività formative

1. L'Amministrazione regionale, con provvedimento del Dirigente della Struttura politiche della formazione, approva, con riferimento a ciascuna sessione:

- una graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base delle risorse disponibili; si precisa che in caso di parità di punteggio la priorità di finanziamento sarà attribuita in base all'ordine di presentazione del progetto all'interno di ogni scheda azione;
- l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili;
- l'elenco delle imprese che hanno ricevuto aiuti in "de minimis" e/o in "esenzione" con l'indicazione del relativo codice COR;
- il dettaglio dei punteggi di valutazione tecnica.

2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo l'Amministrazione regionale provvederà:
- a) a verificare la regolarità contributiva del soggetto proponente tramite il DURC;
 - b) a verificare la documentazione antimafia del soggetto proponente e del beneficiario (per i soli progetti aziendali qualora gli stessi non coincidano), ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
 - c) a consultare e implementare il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115, così come previsto dall'art. 52 della legge n. 24 dicembre 2012 n. 234.

Solo nel caso in cui tutti i controlli sopra citati risultino regolari e la documentazione completa l'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione del contributo.

3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e l'ufficio competente (SRRAI) provvede a comunicarlo tramite PEC al soggetto proponente.

La SRRAI provvederà contestualmente a trasmettere il modello di atto di adesione che, dovrà essere riconsegnato, come previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, attraverso il sistema informativo SISPREG2014, **entro 30 giorni naturali consecutivi**, pena la revoca del finanziamento.

4. Le attività formative di cui si richiede il finanziamento possono essere avviate esclusivamente dopo la consegna alla SRRAI dell'atto di adesione. Le stesse dovranno essere avviate **entro 90 giorni naturali consecutivi** dalla data di trasmissione da parte del beneficiario, a mezzo SISPREG2014, dell'atto di adesione pena la revoca del contributo. (art. 62 delle Direttive regionali).

Art. 15 - Adempimenti gestionali

1. La gestione del progetto e degli adempimenti ad essa connessi, di cui alle Direttive regionali, dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014 ad eccezione delle operazioni non ancora previste dallo stesso. In questo caso la gestione avverrà extra sistema tramite PEC.

In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto proponente recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.

2. Diversamente da quanto previsto dalle Direttive regionali all'art. 71 comma 1, per i progetti interaziendali, sono considerati validi gli allievi che attestano la presenza ad almeno il 50% delle ore di formazione previste ed erogate.

3. Diversamente da quanto previsto dalle Direttive regionali all'art. 104, per i soli progetti aziendali presentati da micro imprese, la figura dell'allievo è compatibile con le funzioni di direttore e coordinatore.

4. Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra l'impresa beneficiaria e il partecipante cessi ovvero nel caso in cui i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi cessino l'attività prima del termine della formazione, le attività formative svolte successivamente alla cessazione del rapporto o dell'impresa non saranno considerate ai fini del riconoscimento del contributo.

5. In fase di realizzazione e al fine del riconoscimento della sovvenzione a consuntivo verrà inoltre richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:

- Almeno il 70% delle ore di formazione previste devono essere effettuate da docenti in possesso dei requisiti professionali di fascia B, di cui alla voce "B.2.1 Docenza" dell'art. 100 delle Direttive regionali.

In caso di non rispetto di quanto sopra non saranno riconosciute le ore svolte in eccedenza sulla fascia C ed il relativo rimborso delle UCS.

6. Nel caso in cui, a conclusione del percorso formativo, il numero degli allievi validi sia ricompreso in quello previsto nella classe definita dall'UCS utilizzata, non è prevista nessuna decurtazione del parametro di costo. Viceversa, nel caso in cui il numero di allievi validi a conclusione dell'intervento sia inferiore al numero minimo previsto dalla classe dell'UCS utilizzata, la sovvenzione sarà calcolata utilizzando il valore dell'UCS prevista dalla nuova classe di riferimento.

7. Ai fini del calcolo finale della sovvenzione erogabile saranno, inoltre, applicate le disposizioni di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.

8. Il soggetto beneficiario, come indicato all'art. 108 comma 1 delle Direttive regionali, ha la possibilità di chiedere, nel corso della realizzazione del progetto, l'erogazione di acconti subordinati alla sottoscrizione dell'atto di adesione. Per i progetti approvati a valere su questo Avviso, diversamente da quanto previsto dall'art. 108 sopra menzionato, è possibile richiedere un solo anticipo pari al massimo all'80% del valore complessivo del finanziamento pubblico approvato. E' facoltà del beneficiario optare per l'erogazione dell'intera sovvenzione a saldo finale una volta concluso l'intervento.

9. Preliminarmente all'erogazione parziale (acconto) del contributo l'Amministrazione provvederà:

- a) a verificare la regolarità contributiva del soggetto proponente tramite il DURC;
- b) a verificare la documentazione antimafia sia del soggetto proponente sia del beneficiario (per i soli progetti aziendali qualora gli stessi non coincidano), ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- c) ad ottenere la presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa (art. 108 comma 6 delle Direttive regionali);
- d) a verificare (solo per i progetti aziendali con regime in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014) che l'impresa beneficiaria non sia destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf).

10. Le verifiche previste al precedente punto 8.a), 8.b) e 8.d) dovranno essere messe in atto anche in sede di liquidazione del saldo finale.

Art. 16 - Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD)

1. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative.

2. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, potranno essere autorizzate dalla SRRAI, di concerto con l'Autorità di Gestione del PO.

3. Si precisa, inoltre, che:

- non si considera FAD il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente;
- le attività di pratica e di tirocinio non possono essere sostituite da attività di FAD;
- nel caso in cui le attività di FAD non siano state previste in sede di proposta progettuale le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla SRRAI rispettando il limite previsto dall'art. 4 del presente Avviso;
- nel caso in cui, al momento di presentazione della proposta progettuale, siano ancora in vigore le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché i protocolli di sicurezza per lo svolgimento delle attività formative, il proponente deve indicare le attività e le relative ore che possono essere svolte anche in FAD, la cui somma complessiva può eccedere i limiti di cui all'art. 4. Al momento di cessazione dello stato di emergenza e dei relativi protocolli di sicurezza, le attività devono riprendere in presenza, fatta salva la possibilità di svolgere attività in FAD nel rispetto delle percentuali massime definite dall'art. 4, da calcolarsi sul totale delle **ore teoriche residue ancora da svolgersi**;
- nel caso in cui, in corso di attuazione del progetto, venissero reintrodotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché protocolli di sicurezza per lo svolgimento delle attività formative che non consentano la prosecuzione delle attività formative in presenza, le attività teoriche potranno essere svolte in modalità FAD, previa comunicazione alla SRRAI e all'ufficio controlli FSE ed in deroga al limite stabilito dall'art. 4 citato.

Art. 17 - Tenuta documentazione

I soggetti beneficiari dovranno attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Art. 18 - Revoca del contributo

1. L'Amministrazione regionale si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo qualora venga riscontrata una sostanziale difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato.

2. Inoltre, il finanziamento è soggetto a revoca nei seguenti casi:

- non corrispondenza delle informazioni e dichiarazioni rese in autocertificazione;
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
- inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- non rispetto dei termini previsti dall'art. 14 commi 3 e 4;
- non rispetto delle disposizioni previste dall'art. 63 delle Direttive regionali (Attuazione del progetto).

Art. 19 - Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai soggetti beneficiari dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 20 - Informazione e pubblicità

I soggetti beneficiari devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali ed in particolare a quanto previsto dall'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e dalle Direttive regionali in materia.

Art. 21 - Tutela privacy

I dati dei quali la Regione Autonoma Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 22 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge regionale n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la Struttura politiche della formazione (Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione Carla Stefania Riccardi, in vacanza del Dirigente della Struttura politiche della formazione).

Art. 23 – Informazioni e assistenza tecnica

Il presente Avviso è reperibile in internet sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta: "www.regione.vda.it".

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura politiche della formazione scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: "formazionefse@regione.vda.it".

Art. - 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019.